

Spett.le**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca****VIALE TRASTEVERE N. 76/A****00153 ROMA****Spett.li****Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzo,
Umbria, Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli di Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto, Liguria, Toscana****INVIATA A MEZZO PEC AGLI INDIRIZZI:**urp@postacert.istruzione.itdrfr@postacert.istruzione.itdrla@postacert.istruzione.itdrmo@postacert.istruzione.itdrpi@postacert.istruzione.itdrve@postacert.istruzione.itdrab@postacert.istruzione.itdrer@postacert.istruzione.itdrum@postacert.istruzione.itdrba@postacert.istruzione.itdrca@postacert.istruzione.itdrca@postacert.istruzione.itdrlo@postacert.istruzione.itdrpu@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.itdrsi@postacert.istruzione.itdrto@postacert.istruzione.itdrma@postacert.istruzione.itdrli@postacert.istruzione.it

ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

**mediante pubblicazione sul sito del MIUR - ed eventualmente degli USR sopra richiamati -
in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Roma, Sez. IIIbis, con Decreto
Presidenziale n. 5149/2019, nell’ambito del ricorso n. 10159/2019**

Nell’interesse dei Sig.ri Acanfora Liliana, Baldassarre Marica, Barberio Sabrina, Bascetta Sebastiano, Biondi Chiara, Breschi Roberta, Cacciatore Claudia Maria, Calio' Francesca, Calio' Patrizia, Delfino Santina, Delsole Maria Beatrice, Diana Maria Letizia, Di Iura Lucia, di Lucia Sposito Alessandra, Di Maggio Nicola, Di Vona Francesco, Facchini Stefania Pasqua, Fasulo Anna, Fedele Mariastella, Ferro Epifania, Girolami Olga, Greco Giuseppe, Imperato Antonio, Insinga Stefano, Maesano Mirella, Manai Francesco, Mazzocca Carlaserena, Miniero Clara Carmen Benedetta, Mobilia Chiara Pinetta, Okle Dede Mathy, Palmieri Michela, Petrone Giovanni, Primavera Santo Orazio, Pugliese Francesco Salvatore, Raffiti Claudia, Rivellini Cira, Ruocco Flavia, Scanu Marta, Segreto Leonardo, Sibilio Raffaella, Siciliano Eleonora, Sorbello Rosario, Spadaro Oriana, Stefano Graziella, Terminio Michele, Vacatello Alessandro, Zacco Angela tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

1) che i ricorrenti di cui sopra - dopo aver preso parte alla prova preselettiva nell’ambito del “*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*”, ed aver conseguito, all’esito della stessa, un punteggio pari o superiore a 74/100 non hanno potuto accedere alle successive prove di concorso - con ricorso al TAR Lazio - Roma, n. 10159/2019, hanno richiesto:

«l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte:

1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all’art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è

*ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale; 2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA” nella parte in cui, all’art. 12, comma 6, stabilisce che “All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale; 3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018; 4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria); 5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: **5.1) i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie»; nonché l’accertamento** del loro diritto «a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell’ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”»;*

2) che in sede di ricorso è stato contestato, in estrema sintesi, che i predetti provvedimenti risultavano illegittimi in quanto, trattandosi di concorso su base Regionale, dall'esame delle graduatorie pubblicate da ciascun USR era emerso che la soglia minima di ammissione alla successiva prova scritta variava profondamente da Regione a Regione (ad esempio, in Sicilia il punteggio minimo di ammissione è stato di 93 e, per converso, in Liguria di 74).

Con la conseguenza che in Liguria potranno partecipare alla successiva prova scritta di concorso i soggetti che hanno conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio di 74/100, mentre una tale possibilità risulta (illegittimamente) preclusa ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, pur avendo ottenuto un punteggio uguale o superiore a 74/100, hanno scelto di partecipare al medesimo concorso in un'altra Regione (la cui relativa graduatoria di ammissione alla prova scritta prevede un punteggio minimo di accesso maggiore di 74/100).

In altri termini, nel caso di specie - a fronte di una prova preselettiva unica su tutto il territorio nazionale, tanto nelle modalità, quanto nelle stesse identiche domande proposte a ciascun candidato - l'ammissione alle successive prove di concorso non è dipesa dal merito del candidato, bensì da fattori casuali legati al numero dei posti messi a concorso in ciascun Ufficio Scolastico Regionale e dal numero di concorrenti presso ciascuna Regione, ossia fattori non ponderabili ex ante.

Del resto, la fondatezza della predetta censura è stata confermata anche dalla giurisprudenza, la quale, in una fattispecie analoga per principi a quella oggetto di causa, ha avuto modo di affermare che *“lede l'eguaglianza tra i candidati(...) atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, (...)si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico(...); la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Ord. 18.06.2012 n. 354);

3) che, inoltre, sempre i provvedimenti impugnati risultavano illegittimi laddove non permettevano l'accesso alle successive prove di concorso a tutti i concorrenti che avevano conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio pari o superiore a 70/100.;

4) che con Decreto Presidenziale n. 5149/2019 del 31.01.2019 il TAR del Lazio, Roma, Sez. IIIbis, ha respinto l'istanza cautelare con cui i ricorrenti hanno richiesto, in buona sostanza, di essere ammessi a svolgere le successive prove di concorso;

6) che sempre con il medesimo Decreto Presidenziale n. 5149/2019, il TAR del Lazio - Roma ha ordinato "*l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, ai sensi del e nei termini di cui in motivazione*", vale a dire, mediante pubblicazione della presente istanza/avviso, unitamente al ricorso introduttivo n. 10159/2019 ed a copia del medesimo Decreto Presidenziale n. 5149/2019, sul sito istituzionale del MIUR e degli USR indicati in indirizzo.

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 5149/2019 che impone di provvedere al predetto adempimento entro il termine del 20.08.2019, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni resistenti

Si CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB del MIUR e di tutti gli USR indicati in indirizzo la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

Si AVVISANO

- tutti i soggetti (contro)interessati all'esito del ricorso in questione - ossia tutti coloro che all'esito della prova preselettiva svolta nell'ambito del "*concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*" sono stati ammessi a svolgere la successiva prova scritta di concorso - che lo svolgimento del processo avviato con ricorso n. 10159/2019 può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Si allegano: **1)** Nativo digitale del ricorso al TAR Lazio-Roma n. 10159/2019; **2)** Decreto Presidenziale n. 5149/2019;.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 19.08.2019

Avv. Antonio De Angelis

Publicato il 31/07/2019

N.05149 2019 REG.PROV.CAU.
N. 10159/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10159 del 2019, proposto da
Liliana Acanfora, Marica Baldassarre, Sabrina Barberio, Sebastiano Bascetta,
Chiara Biondi, Roberta Breschi, Claudia Maria Cacciatore, Francesca Calio',
Patrizia Calio', Santina Delfino, Maria Beatrice Delsole, Maria Letizia Diana, Lucia
Di Iura, Alessandra Di Lucia Sposito, Nicola Di Maggio, Francesco Di Vona,
Stefania Pasqua Facchini, Anna Fasulo, Mariastella Fedele, Epifania Ferro, Olga
Girolami, Giuseppe Greco, Antonio Imperato, Stefano Insinga, Mirella Maesano,
Francesco Manai, Carlaserena Mazzocca, Clara Carmen B. Miniero, Chiara Pinetta
Mobilia, Dede Mathy Okle, Michela Palmieri, Giovanni Petrone, Santo Orazio
Primavera, Francesco Salvatore Pugliese, Claudia Raffiti, Cira Rivellini, Flavia
Ruocco, Marta Scanu, Leonardo Segreto, Raffaella Sibilio, Eleonora Siciliano,
Rosario Sorbello, Oriana Spadaro, Graziella Stefano, Michele Terminio,
Alessandro Vacatello, Angela Zacco, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio
De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Montevideo, 10;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia ed Altre non costituiti in giudizio;

nei confronti

Irene Pesciaroli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 1);
- 2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA” nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che “All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 2);
- 3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;
- 4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti

i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria) (doc. 3);

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: 5.1) i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie;

e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del "Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza

collegiale di accoglimento,

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle gravate graduatorie;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle gravate graduatorie nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso

contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 luglio 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO**

Per i Sig.ri:

- Acanfora Liliana, nata a Napoli il 31.05.1988 ed ivi residente, via discesa Coroglio, 22, c.f.: CNFLLN88E71F839U;
- Baldassarre Marica, nata a Napoli il 14.11.1992 ed ivi residente, via Emilio Scaglione, 20, c.f.: BLDMRC92S54F839H;
- Barberio Sabrina, nata a Catanzaro il 13.03.1973, residente in Cutro (NA), via Nazionale, 29, c.f.: BRBSRN73C53C352I;
- Bascetta Sebastiano, nato a Merano (BZ) il 31.01.1990, residente in Florida (SR), via Polisena, 15, c.f.: BSCSST90A31F132G;
- Biondi Chiara, nata a Fabriano (AN) il 31.08.1976, residente in Genga (AN), via Case Berta fraz. Trinquelli, 5, c.f.: BNDCHR76M71D451R;
- Breschi Roberta, nata a Pisa il 17.12.1962 ed ivi residente, piazza San Giorgio, 9, c.f.: BRSRRT62T57G702Y;
- Cacciatore Claudia Maria, nata a Gela (CL) il 08.05.1990 ed ivi residente, via G. Carducci, 27, c.f.: CCCCDM90E48D960N;
- Calio' Francesca, nata a Cosenza il 26.06.1975, residente in Rende (CS) via Crati, 48/C, c.f.: CLAFNC75H66D086B;
- Calio' Patrizia, nata a Cosenza il 03.11.1972, residente in Rende (CS), via Firenze, 21, c.f.;; CLAPRZ72S43D086E;
- Delfino Santina, nata a Reggio di Calabria il 12.02.1988, residente in campo Calabro (RC), via Sant'Angelo, 21, c.f.: DLFSTN88B52H224G;
- Delsole Maria Beatrice, nata a Taranto il 23.05.1981 ed ivi residente, via Madonna delle Grazie, 155, c.f.: DLSMBT81E63L049K;
- Diana Maria Letizia, nata a Caserta il 28.06.1992, residente in Casapesenna (CE), via G. Marconi, 15, c.f.: DNIMLT92H68B963S;
- Di Iura Lucia, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 13.12.1970 ed ivi residente, San Bartolomeo in Galdo, c.f.: DRILCU70T53H764F;

- di Lucia Sposito Alessandra, nata a Caserta il 03.06.1978, residente in Maddaloni (CE), via Libertà, 436, c.f.: DLCLSN78H43B963R;
- Di Maggio Nicola, nato a Carini (PA) il 03.06.1982, residente in Torretta (PA), via Umberto I, 27, c.f.: DMGNCL82H03B780F;
- Di Vona Francesco, nato ad Arpino (FR) il 28.12.1988, residente in Sora (FR), via Tofaro, snc, c.f.: DVNFNC88T28A433A;
- Facchini Stefania Pasqua, nata a Bari il 23.12.1966, residente in Lecce, via Teocrito, 8, c.f.: FCCSFN66T63A662I;
- Fasulo Anna, nata ad Erice (TP) il 09.09.1975, residente in Paceco (TP), via G. Carducci, 35, c.f.: FSLNNA75P49D423J;
- Fedele Mariastella, nata a Cariati (CS) il 21.10.1987, residente in Cerisano (CS), c.da Pianetto, 52, c.f.: FDLMST87R61B774H;
- Ferro Epifania, nata a Piazza Armerina (EN) il 17.02.1985, residente in Catania, via Asmara, 3/C, c.f.: FRRPFN85B57G580X;
- Girolami Olga, nata a Frosinone il 27.09.1982, residente in Ceccano (FR), via Gaeta, 306, c.f.: GRLLGO82P67D810R;
- Greco Giuseppe, nato a Salerno il 08.04.1975, residente in Roma, via Sisto IV, 237, c.f.: GRCGPP75D08H703K;
- Imperato Antonio, nato a Napoli il 11.03.1988 ed ivi residente, via Consalvo, 120/A, c.f.: MPRNTN88C11F839G;
- Insinga Stefano, nato a Palermo il 19.05.1980, residente in Bagheria (PA), corso Italia, 37/A, c.f.: NSNSFN80E19G273V;
- Maesano Mirella, nata a Melito di Porto Salvo (RC), il 28.09.1967, ed ivi residente, via Rumbolo, 12, c.f.: MSNMLL67P68F112O;
- Manai Francesco, nato a Roma il 31.03.1973, residente in La Maddalena (CA), via Principe Amedeo, 38, c.f.: MNAFNC73C31H501D;
- Mazzocca Carlaserena, nata a Cosenza il 11.05.1978 ed ivi residente, largo Internati di Ferramonti, 1, c.f.: MZZCLS78E51D086A;
- Miniero Clara Carmen Benedetta, nata a San Marsano di San Giuseppe (TA) il 18.12.1968 ed ivi residente, via San Nicola, 43, c.f.: MNRCRC68T58I018L;

- Mobilia Chiara Pinetta, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 04.10.1988, residente in Montalbano Elicona (ME), via Pace snc, c.f.: MBLCRP88R44A638D;
- Okle Dede Mathy, nata a Atakpame (Togo) il 14.03.1985, residente in Saronno (VA), via San Giuseppe, 95, c.f.: KLODMT85C54Z351O;
- Palmieri Michela, nata a Formia (LT) il 24.05.1985, residente in Sessa Aurunca (CE), via Rivoli, 128, c.f.: PLMMHL85E64D708D;
- Petrone Giovanni, nato a Catanzaro il 11.03.1977, residente in Marcedusa (CZ), via A. Moro, 4, c.f.: PTRGNN77C11C352O;
- Primavera Santo Orazio, nato ad Acireale (CT) il 02.07.1981 ed ivi residente, corso Savoia, 10, c.f.: PRMSTR81L02A028I;
- Pugliese Francesco Salvatore, nato a Cosenza il 12.01.1966, residente in Castenaso (BO), via Paolo Fabbri, 6, c.f.: PGLFNC66A12D086R;
- Raffiti Claudia, nata a Porz Am Rhein (Germania) il 31.07.1974, residente in Sant'Agata di Militello (ME), via Trento, 30, c.f.: RFFCLD74L71Z211U;
- Rivellini Cira, nata a Napoli il 30.03.1982 ed ivi residente, via Mondragone, 9, c.f.: RVLCRI82C70F839D;
- Ruocco Flavia, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 05.07.1979, residente in San Giovanni a Piro (SA), c.da II traversa Giuliano, 14, c.f.: RCCFLV79L45I073L;
- Scanu Marta, nata a Carbonia (SU) il 17.09.1982, residente in Sant'Antioco (SU), via Gallura, 2, c.f.: SCNMRT82P57B745Y;
- Segreto Leonardo, nato a Jesi (AN) il 22.08.1979, residente in Perugia, strada San Marco, 69/M, c.f.: SGRLRD79M22E388H;
- Sibilio Raffaella, nata ad Afragola (NA) il 04.08.1965, residente in Saronno (VA), via P.L. Sampietro, 73, c.f.: SBLRFL65M44A064V;
- Siciliano Eleonora, nata a Napoli il 18.01.1984, residente in Portici (NA), c.so Garibaldi, 189, c.f.: SCLLNR84A58F839G;
- Sorbello Rosario, nato ad Acireale (CT) il 14.03.1977, residente in Santa Venerina (CT), via trento, 17, c.f.: SRBRSR77C14A028G;
- Spadaro Oriana, nata a Napoli il 20.10.1980, residente in S. Anastasia, (NA),

via Primicerio, 17, c.f.: SPDRNO80R60F839L;

- Stefano Graziella, nato a Paola (CS) il 15.10.1981 ed ivi residente, via Marie Curie, 3, c.f.: STFGZL81R55G317F;
- Terminio Michele, nato a Foligno (PG) il 02.08.1984, residente in Perugia, via Girolamo Tilli, 86, c.f.: TRMMHL84M02D653J;
- Vacatello Alessandro,; nato a Vibo Valentia il 14.01.1991, residente in Pizzo (VV), via Nazionale, 2, c.f.: VCTLSN91A14F537D
- Zacco Angela, nata a Caltanissetta il 09.04.1981, residente in Sommatino (CL), via della Repubblica, 42, c.f.. ZCCNGL81D49B429Y;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093); pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore

gli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli di Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto, Liguria, Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.

e, per quanto possa occorrere

della Sig.ra Irene Pesciaroli (PSCRNI80P52H501T)¹

nonché

di tutti i soggetti che all'esito della prova preselettiva svolta nell'ambito del "*concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*" sono stati ammessi a svolgere la successiva prova scritta di concorso

¹ Posizione in graduatoria n. 897 (graduatoria Regione Lombardia).

**per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare
anche inaudita altera parte**

- 1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “*disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “*alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente*”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (**doc. 1**);
- 2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “*CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA*” nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che “*All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando*”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (**doc. 2**);
- 3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;
- 4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione

Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria) (**doc. 3**);

- 5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: **5.1** i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie;

e, per quanto possa occorrere,

per l'accertamento

del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del "*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*".

FATTO

Con Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 è stato indetto un "*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*".

Per quel che qui rileva, tale Decreto prevede che il Concorso sia articolato su base regionale e che la relativa procedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:

- **una prova preselettiva**, (eventuale) da svolgere solo qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti disponibili. Trattasi di prova computer-based e unica per tutto il territorio, che consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, il cui fine è quello di sfoltire la platea dei partecipanti al concorso ed il cui punteggio non concorre alla formazione del voto finale di merito;
- **una prova scritta**, cui sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta. In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del Bando "*All'esito della*

preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

- **una prova orale** cui possono partecipare soltanto i soggetti risultati idonei all'esito della predetta prova scritta, ossia i soggetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30.

All'esito delle predette prove, il bando prevede, previa valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, la redazione delle graduatorie regionali di merito.

Tra l'11 ed il 13 giugno 2019 si è svolta su tutto il territorio nazionale - ed in tutte le Regioni interessate dal concorso per cui è causa - la prova preselettiva di cui sopra.

Tra il 18 ed il 20 giugno 2019 sono quindi state approvate e pubblicate, da ciascun USR, le graduatorie recanti i nominativi dei soggetti che, avendo superato la prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso.

Sul punto, preme da subito evidenziare che dall'esame delle predette graduatorie è emerso che la soglia minima di ammissione alla prova scritta risulta variare profondamente da Regione a Regione².

² Di seguito tutti i punteggi minimi di ammissione:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- **Liguria punteggio minimo 74**
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93
- Toscana punteggio minimo 75

Ad esempio, in Sicilia il punteggio minimo di ammissione è stato di 93 e, per converso, **in Liguria di 74.**

Se ne evince che se in Liguria potranno partecipare alla successiva prova scritta di concorso i soggetti che hanno conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio di 74/100, mentre una tale possibilità risulta preclusa ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti (cfr. autocertificazioni in atti cui si rinvia ritenendole come parte integrante del presente atto, **cfr. doc. 4**), pur avendo ottenuto un punteggio uguale o superiore a 74/100, hanno scelto di partecipare al medesimo concorso, ma in un'altra Regione.

*

Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto a partecipare alla successiva prova scritta di concorso nell'ambito del "Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA". Ciò per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione e falsa applicazione del principio del favor participationis. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Come già esposto in punto di fatto, tra il 18 ed il 20 giugno 2019 sono state approvate e pubblicate, da ciascun USR, le graduatorie recanti i nominativi dei soggetti che, avendo superato la prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso.

Preme da subito evidenziare che dall'esame delle predette graduatorie è emerso che la soglia minima di ammissione alla prova scritta risulta variare profondamente da Regione a Regione. Ad esempio, in Sicilia il punteggio minimo di ammissione è stato di 93 e, per converso, **in Liguria di 74.**

-
- Umbria punteggio minimo 80
 - Veneto punteggio minimo 76

Se ne evince che se in Liguria potranno partecipare alla successiva prova scritta di concorso i soggetti che hanno conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio di 74/100, mentre una tale possibilità risulta (illegittimamente) preclusa ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, pur avendo ottenuto un punteggio uguale o superiore a 74/100³, hanno scelto di partecipare al medesimo concorso in un'altra Regione (la cui relativa graduatoria di ammissione alla prova scritta prevede un punteggio minimo di accesso maggiore di 74/100)⁴.

Ora, quanto precede appare palesemente illegittimo.

Si noti, infatti, che a fronte di una prova preselettiva unica su tutto il territorio nazionale - tanto nelle modalità, quanto nelle stesse identiche domande proposte a ciascun candidato - la cui funzione è soltanto quella di effettuare una prima scrematura dei partecipanti (come dimostrato dal fatto che il relativo punteggio non concorre a formare quello definitivo), l'ammissione alle successive prova di concorso non dipende dal merito del candidato, bensì da fattori casuali legati al numero dei posti messi a concorso in ciascun Ufficio Scolastico Regionale e dal numero di concorrenti presso ciascuna Regione, **ossia fattori non ponderabili ex ante**⁵.

A ciò si aggiunga che la prova preselettiva in questione si è svolta negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale (11-13 giugno 2019) e che è lo stesso Bando di concorso a stabilire espressamente che ciascun concorrente può presentare una sola domanda di partecipazione ove deve essere indicata un solo USR.

Sicché a ciascun candidato è data un'unica possibilità di concorrere, in una sola Regione, per una sola graduatoria, con l'effetto pratico che coloro che conseguono in una data Regione un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un'altra

³ cfr. autocertificazioni in atti cui si rinvia ritenendole come parte integrante del presente atto, **cfr. doc. 4**

⁴ Nello specifico: Abruzzo punteggio minimo 90; Basilicata punteggio minimo 90; Calabria punteggio minimo 91; Campania punteggio minimo 92; Emilia Romagna punteggio minimo 78; Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78; Lazio punteggio minimo 83; **Liguria punteggio minimo 74**; Lombardia punteggio minimo 76; Marche punteggio minimo 81; Molise punteggio minimo 89; Piemonte punteggio minimo 76; Puglia punteggio minimo 92; Sardegna Punteggio minimo 86; Sicilia punteggio minimo 93; Toscana punteggio minimo 75; Umbria punteggio minimo 80; Veneto punteggio minimo 76.

⁵ Ed invero, ove in ipotesi il concorrente scegliesse una data Regione perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande.

Regione, rischiano di non partecipare alle successive prove di concorso solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascuna Regione.

Come poi è effettivamente avvenuto nel caso di specie **in palese spregio alla logica del concorso unico nazionale ed al principio della parità di trattamento.**

*

Del resto, quanto precede è stato confermato dalla giurisprudenza, la quale, in una fattispecie analoga per principi a quella oggetto di causa, ha avuto modo di affermare che *“lede l’eguaglianza tra i candidati(...) atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, (...)si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico(...); la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Ord. 18.06.2012 n. 354).*

Di qui l’illegittimità degli atti impugnati e, per converso, la fondatezza del presente ricorso.

II – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 487/1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio del *favor participationis*. Eccesso di potere per illogicità, e arbitrarietà manifesta.

Il Bando del concorso per cui è causa richiama espressamente il decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l’art. 7, concernente le prove concorsuali.

Preme evidenziare che proprio il citato art. 7, prevede che possono accedere alle successive prove di concorso tutti i concorrenti che, all’esito della prova scritta di un concorso pubblico, abbiano conseguito un punteggio minimo pari a 7/10.

Inoltre, con particolare riferimento alla prova preselettiva - che pure risulta prevista - sempre la norma in questione **non prevede la possibilità per le amministrazioni di**

fissare una soglia di ammissione legata al numero massimo, previamente fissato, dei concorrenti da ammettere alle successive prove di concorso.

Del resto appare evidente che la *ratio* sottesa al disposto di cui all'art. 7 D.P.R. 487/1994 sia quella di consentire il superamento di una determinata prova al raggiungimento del punteggio di 21/30 (ergo, 7/10).

Si noti, infatti, che una tale impostazione appare conforme a quella che dovrebbe essere la funzione di tutte le prove preselettive. Vale a dire, la funzione di saggiare le conoscenze dei candidati e di effettuarne una prima scrematura (e non invece quella di effettuare una drastica riduzione degli stessi prima dell'inizio delle prove di concorso vere e proprie).

*

Tanto premesso in linea generale, deve quindi evidenziarsi l'illegittimità del bando di gara (nonché del prodromico D.M. 863/2018) - per violazione e falsa applicazione della sopra richiamata norma - nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che "All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando".

Ed invero, con la norma in questione è stata fissata soltanto la soglia massima del contingente numerico dei candidati da ammettere. E ciò, a prescindere dal punteggio conseguito da quest'ultimi all'esito della predetta prova preselettiva.

Il che, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, ha comportato l'esclusione dal procedura selettiva per cui è causa di soggetti meritevoli che, all'esito della prova preselettiva, hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 7/10.

In altri termini, l'art. 12 comma 6 del Bando appare palesemente illegittimo, atteso che la fissazione di una soglia di ammissione legata ad un dato meramente quantitativo si traduce in un irragionevole restringimento delle possibilità di accesso alle successive prove di concorso.

Si noti, infatti, che **nel caso di specie, l'amministrazione resistente, mediante la (irragionevole) previsione di cui all'art. 12 comma 6 del Bando, non ha raggiunto**

lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione degli stessi alle successive prove di concorso.

Il che, peraltro, oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, appare in contrasto con lo stesso principio del *favor participationis*, Principio quest'ultimo che, oltre ad implicare la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, "costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti" (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. terza bis, 11.01.2014, n. 327).

*

Da ultimo, quanto precede è stato altresì confermato da codesto intestato TAR, il quale, in una fattispecie simile a quella oggetto di causa, ha avuto modo di affermare che:

- *“riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, il primo motivo con cui gli interessati lamentano l'irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, **ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo** (ovvero che, all'esito della prima prova pre-selettiva, sarebbero stati ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, alla seconda, un numero pari a 5 volte).*

L'irragionevolezza della predetta previsione ha comportato, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, che i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare alle prove successive, pur avendo conseguito punteggi alti, compresi – previa riparametrazione – tra i 28 e 29 punti sui 30 disponibili.

La doglianza, come detto, è fondata.

Risulta, invero, evidente che la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alle prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei

candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva.

Del resto, sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....", ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati.

In sintesi, come peraltro osservato in occasioni analoghe dalla giurisprudenza (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, n. 327/2014), l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis.

Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l'operato dell'Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie.

In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure per ragioni di economicità (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2015), il ricorso introduttivo del giudizio va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati" (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. terza, 1.12.2016, n. 12787).

Di qui, ancora una volta, l'illegittimità degli atti impugnati e, per converso, la fondatezza del presente ricorso.

III**ISTANZA CAUTELARE**

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che la successiva prova di concorso (prova scritta) si terrà nel prossimo mese di ottobre.

Pertanto, in assenza di un provvedimento cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alla predetta prova scritta, gli stessi vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Né, del resto, risultano ravvisabili ragioni di carattere generale in contrasto con l'accoglimento della presente istanza, atteso che tutti gli odierni ricorrenti sono soggetti meritevoli, **avendo conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio pari o superiore a 74/100 (cfr. doc. 4).**

ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA.

Si noti, infatti, che ai sensi dell'art. 13 del Bando di concorso, la prova scritta in questione risulta, in realtà, costituita da due diverse "sotto prove":

- una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale;
- una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del decreto ministeriale.

Trattasi, pertanto, di prova che richiede una preparazione notevole e che, per l'effetto, comporta la necessità per i candidati di iniziare al più presto i relativi studi di preparazione senza attendere la concessione dell'invocata misura cautelare collegiale che, a tutto concedere, non potrà che avvenire nel prossimo mese di settembre.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 56 CPA.

P.Q.M.

Si chiede:

- **in via preliminare**, e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nelle graduatoria qui impugnate - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- **in via cautelare**, la concessione, *inaudita altera parte*, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alla successiva prova scritta del concorso per cui è causa;
- **sempre in via cautelare**, la concessione, in sede collegiale, della misura cautelare richiesta dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;
- **nel merito**, l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove del "*concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*".

Con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si depositano documenti come da separato indice.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Terni - Roma, 30.07.2019

Avv. Antonio De Angelis